

- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾.
- (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

1999 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

3. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽³⁾,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁴⁾,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁴⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.